



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 10 MAGGIO 2010

ESTRATTO DALLA SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 APRILE 2010 - N. 4379

«Nuove misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia» e revoca del decreto n. 2408 del 12 marzo 2009 «Misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia»

2

ALLEGATO A

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE
D.G. Agricoltura

(bur2010030)
D.d.s. 27 aprile 2010 - n. 4379

«Nuove misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia» e revoca del decreto n. 2408 del 12 marzo 2009 «Misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia»

(4.3.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI FITOSANITARI E ASSISTENZA ALLE IMPRESE

Vista la normativa fitosanitaria vigente e in particolare la Direttiva 2000/29/CE e il d.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 attuazione della Direttiva 2002/89/CE che dispongono l'adozione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale e comunitario di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la Decisione della Commissione Europea del 7 novembre 2008 che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) [notificata con il numero C(2008) 6631] (2008/840/CE);

Visto il decreto 9 novembre 2007 pubblicato su G.U. del 16 febbraio 2008: «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cernambicida asiatico *Anoplophora chinensis* (Thomson);

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggio e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Vista la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale;

Visto il decreto n. 2408 del 12 marzo 2009 «Misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia»;

Visto il decreto n. 506 del 26 gennaio 2010 «Autorizzazione, alla vendita e al trasporto delle piante sensibili ad *Anoplophora chinensis* per i soggetti professionalmente impegnati, in regime di semplificazione, ricadenti nelle zone delimitate, per i quali non è richiesta l'emissione del passaporto delle piante»;

Considerato che in base ai risultati del monitoraggio condotto nel 2009 la diffusione dell'insetto ha interessato due nuovi Comuni, Ossona e Settimo Milanese in Provincia di Milano;

Considerato che l'insetto *Anoplophora chinensis* rappresenta una seria minaccia per i vivai produttori di piante ornamentali, arboree e arbustive, per le coltivazioni di piante da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Ritenuto necessario emanare nuove misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* e conseguentemente revocare il decreto n. 2408 del 12 marzo 2009 Misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

Recepito le premesse:

1. di revocare il decreto n. 2408 del 12 marzo 2009 Misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia;

2. di approvare le nuove misure di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia così come descritte nell'allegato A di n. 4 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che il presente decreto sarà produttivo di effetti dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
servizi fitosanitari e assistenza alle imprese:
Vitaliano Peri

Misure obbligatorie per il controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. La lotta contro *Anoplophora chinensis* è obbligatoria su tutto il territorio regionale, al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione, ivi comprese le proprietà private e vivai.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «piante sensibili» si intendono le piante destinate all'impianto, diverse dalle sementi, di *Acer* spp., *Aesculus hippocastanum*, *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Citrus* spp., *Corylus* spp., *Cotoneaster* spp., *Fagus* spp., *Lagerstroemia* spp., *Malus* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus* spp., *Pyrus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp.;
- b) per «luogo di produzione» si intende il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 5 (1).

Articolo 3 - Impostazione delle piante sensibili

1. Le piante sensibili importate da Paesi terzi dove *Anoplophora chinensis* (Forster) è notoriamente presente possono essere introdotte solo se conformi alle prescrizioni specifiche relative all'importazione di cui all'allegato I, sezione I, punto 1 della decisione della Commissione Europea del 7 novembre 2008 che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) [notificata con il numero C(2008) 6631] (2008/840/CE).

2. Fatte salve le misure fitosanitarie previste a riguardo dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, è vietato introdurre nel territorio regionale le piante sensibili, anche se nanizzate, originarie di Paesi terzi dove *Anoplophora chinensis* (Forster) è notoriamente presente, destinate ad essere utilizzate dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali né agricoli né commerciali.

3. Il Servizio fitosanitario regionale provvede a dare la massima informazione possibile ai passeggeri del divieto di cui al precedente comma ed effettua controlli a campione nei punti di ingresso comunitari regionali per verificarne il rispetto.

Articolo 4 - Spostamenti delle piante sensibili

1. Le piante sensibili originarie delle zone delimitate all'interno della Comunità, definite ai sensi dell'articolo 7, possono essere spostate all'interno della Comunità solo se:

- a. accompagnate dal passaporto delle piante e quindi conformi alle condizioni previste nell'allegato I, sezione II, punto 1 della decisione della Commissione Europea del 7 novembre 2008 che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) [notificata con il numero C(2008) 6631] (2008/840/CE);

- b. commercializzate secondo i criteri previsti dal decreto R.L. n. 506 del 26 gennaio 2010 Autorizzazione, alla vendita e al trasporto delle piante sensibili ad *Anoplophora chinensis* per i soggetti professionalmente impegnati, in regime di semplificazione, ricadenti nelle zone delimitate, per i quali non è richiesta l'emissione del passaporto delle piante.

2. Le piante sensibili importate da Paesi terzi dove *Anoplophora chinensis* (Forster) è notoriamente presente possono essere spostate all'interno della Comunità solo se conformi alle condizioni previste all'allegato I, sezione II, punto 2 della decisione della Commissione Europea del 7 novembre 2008 che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) [notificata con il numero C(2008) 6631] (2008/840/CE).

Articolo 5 - Monitoraggio

1. Allo scopo di conoscere il livello di diffusione dell'insetto, aggiornare le diverse tipologie di aree e definire di conseguenza adeguate linee di intervento, Regione Lombardia attraverso il Servizio fitosanitario regionale promuove e coordina un programma sistematico di monitoraggio in collaborazione con le amministrazioni comunali e gli enti gestori dei parchi.

(1) Glossario di termini fitosanitari - Norma di riferimento ISPM n. 5 del Segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma.

Articolo 6 - Denuncia casi sospetti

1. È fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di insetti adulti o di piante con sintomi di attacco da parte del cerambice oggetto della lotta obbligatoria di segnalarlo al Servizio fitosanitario regionale o, nel caso di aree in cui la presenza dell'insetto è già nota all'ufficio tecnico/ecologia del proprio Comune.

Articolo 7 - Zone delimitate e misure fitosanitarie

1. Se i risultati delle ispezioni di cui all'articolo 5 confermano la presenza di *Anoplophora chinensis* (Forster) o se si rilevano indizi della presenza di tale organismo con altri mezzi, il Servizio fitosanitario regionale, individuando con proprio atto le zone delimitate, comprendenti una zona infestata e una zona cuscinetto come di seguito specificato:

- **zona infestata:** ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora chinensis* (Forster) e che include tutte le piante che presentano sintomi causati da *Anoplophora chinensis* (Forster);

- **zona cuscinetto:** zona con un raggio di almeno 2 km al di là del confine della zona infestata. In caso di prima segnalazione dell'organismo in una zona e in seguito di un accurato monitoraggio, è possibile ridurre il raggio della zona cuscinetto a una distanza non inferiore a 1 km al di là del confine della zona infestata.

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili per verificare la presenza di *Anoplophora chinensis* (Forster);
- abbattimento di tutte le piante con sintomi dell'attacco dell'insetto, secondo le modalità prescritte dal Servizio fitosanitario regionale. È facoltà del Servizio fitosanitario regionale, al fine di rafforzare l'efficacia delle misure adottate, estendere gli abbattimenti alle piante sensibili non sintomatiche comprese nel raggio di 20 m;
- divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili se non conformi a quanto previsto dall'art. 4;
- divieto di messa a dimora delle piante sensibili;
- trattamenti insetticidi contro gli adulti, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale;
- divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori dei Comuni in cui ricadono le zone infestate.

Articolo 8 - Disposizioni per le aziende vivaistiche

1. Le aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano piante sensibili all'interno della zona delimitata sono oggetto degli specifici controlli da parte del Servizio Fitosanitario Regionale ed hanno l'obbligo di:

- tenere un elenco aggiornato mensilmente delle piante sensibili presenti in azienda e relativa mappa;
- eseguire trattamenti insetticidi, con prodotti abbattenti, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, dall'inizio di giugno a fine settembre, con una cadenza di 10-15 giorni sulle piante sensibili.

2. Le aziende vivaistiche operanti sull'intero territorio lombardo, che importano o commercializzano piante sensibili di cui all'articolo 4 devono avvertire obbligatoriamente il Servizio Fitosanitario Regionale entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo di suddette piante.

Articolo 9 - Abbattimenti

1. Allo scopo di eradicare e di contenere l'espansione di *A. chinensis*, **tutte le piante che sul territorio lombardo mostrano sintomi di presenza dell'insetto** sotto forma di incisioni di ovideposizione, rosure di alimentazione delle larve, fori di sfarfallamento degli adulti, danni da alimentazione sui germogli, **devono essere abbattute e distrutte** secondo le procedure di seguito indicate:

- tutti gli abbattimenti delle piante devono essere comunicati preventivamente al Servizio Fitosanitario Regionale con almeno due giorni lavorativi di anticipo;
- tutto il legname di risulta deve essere distrutto tramite cippatura;
- la ceppaia e tutte le radici di diametro superiore ad 1 cm devono essere estirpate e distrutte tramite incenerimento oppure triturate con apposite apparecchiature. In alternativa è possibile devitalizzare ceppaia e radici tramite un intervento con sostanza devitalizzante. Dopo l'intervento di devitalizzazione, la ceppaia e il terreno circostante sino a circa due metri dal ceppo o dall'ultima radice affiorante devono essere ricoperti con una rete metallica a maglia fine (massimo 5 mm di maglia ed 1 mm di spessore minimo del filo). La rete deve essere fissata al terreno con idonei fermi posizionati ogni 50 cm, le giunture della stessa devono essere sovrapposte per almeno 3 cm e fermate con filo di ferro in modo da evitare sollevamenti della rete ed offrire aperture che possano lasciare uscire l'insetto adulto. La rete deve rimanere in loco per almeno due anni. La rete di copertura deve essere controllata nel periodo da giugno a fine agosto e mantenuta efficiente;

d. nel caso di abbattimenti effettuati in emergenza, nel periodo maggio-settembre, il legname di risulta deve essere cippato in loco, sotto la sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale.

Articolo 10 - Deroghe

1. Il Servizio fitosanitario regionale può, a seguito di una specifica valutazione del rischio fitosanitario, autorizzare misure diverse da quelle previste nel presente decreto, per piante di particolare pregio, provvedendo a disporre tutte le misure precauzionali ritenute necessarie.

Articolo 11 - Interventi insetticidi

1. Allo scopo di evitare che l'insetto adulto possa spostarsi su nuove piante e in nuove zone, in volo o trasportato accidentalmente, è fatto obbligo di effettuare trattamenti insetticidi nelle aree e con le modalità definite dal Servizio fitosanitario regionale.

Articolo 12 - Divulgazione

1. Per attuare un efficace controllo dell'insetto e prevenirne la diffusione in aree ancora indenni, è fatto obbligo ai Comuni di divulgare le presenti misure fitosanitarie alla cittadinanza. Regione Lombardia promuove in collaborazione con le amministrazioni comunali, gli enti gestori dei parchi, iniziative di informazione e divulgazione che comprendono l'organizzazione di incontri specifici.

Articolo 13 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.